

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 26 giugno 2013, n. 174

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Veglie (Le) proponente società ERG Renew s.p.a. (già ERG Eolica Italia s.p.a.) con sede legale in Via De Marini n. 1 - 16149 Genova.

L'anno 2013 addì 26 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell' Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

### Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. E V.A.S. n.210 del 3 giugno 2010, n. 210, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Veglie, proposto dalla società Erg Cesa Eolica SpA con istanza del 30.03.2007, la cui titolarità è stata trasferita alla società Erg Eolica Italia SrI prima ed alla società ERG Renew S.p.A poi, è stato assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Con istanza del 26.10.2010, acquisita al prot. della Regione Puglia n. 11804 del 09.09.2010, la società Erg Eolica Italia Srl, con sede legale in via De Marini n. 1, Genova, presentava istanza di VIA per la realizzazione dì un impianto eolico da realizzarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Veglie (LE), costituito da 18 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominali pari a 2,5 MW, per una potenza complessiva pari a 45MW. Nell'istanza presentata è fatto esplicito riferimento alla D.G.R. n.2467/2008 per il mantenimento della data di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A.

Alla medesima istanza era allegato BURP n. 146 del 16/09/2012, contente l'avviso di deposito per la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché le pubblicazioni su ex art. 11 comma 2 della L.R. 12 aprile 2011 e D.lgs. 152/2006.

Con propria nota prot. n. 15399 del 11.11.2010, acquisita al prot. del Servizio Ecologia con n. 15240 del 30.11.2010, il Comune di Veglie trasmetteva parere in merito alla localizzazione dell'intervento e relativa compatibilità urbanistico - territoriale.

In data 18.10.2012, il "Comitato Ambiente sano", con sede in Veglie (LE), presentava osservazione ex art. 12 della L.R. n. 11/2001, acquisite al prot. della Regione Puglia n. 13452 del 26.10.2010.

Con nota prot. n. 6010 del 24.07,2012, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS richiedeva alla società proponente il perfezionamento dell'istanza di V.I.A.

In data 10.08.2012, la società proponente provvedeva al perfezionamento dell'istanza di VIA

trasmettendo documentazione integrativa acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6873 del 31.08.2012. Con propria nota prot. n.10083 del 16.08.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.7011 del 05.09.2012, il Comune di Veglie - Settore Urbanistica Lavori Pubblici confermava il parere già trasmesso con nota del 11.11.2010 n. 15399, riscontrando la nota n.6010/2012 del Servizio Ecologia.

Con propria nota prot. n. 8695 del 05.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n.7433 del 18.09.2012, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia invitava la Soprintendenza per Beni AA. E PP delle province di Lecce, Brindisi e Tarano a voler comunicare le valutazione endoprocedimentali in ordine alla eventuale interferenza delle opere con la fattispecie di beni culturali e paesaggistici del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.

Con propria nota prot. n. 113985 del 18.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7722 del 24.09.2012, ASL Lecce trasmetteva parere in merito alla ubicazione degli aerogeneratori.

Con propria nota prot. n. 17380 del 28.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8338 del 16.10.2012, il Servizio Foreste della Regione Puglia comunicava di non aver titolo ad esprimere parere in merito al progetto proposto, poiché l'agro di Veglie non è gravato da vincolo idrogeologico.

Con nota prot. n. 9584 del 15.11.2012, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS richiedeva, con riferimento ai contenuti dell'art.3 della D.G.R. n.2122 del 23.10.2012, invitata ulteriormente gli enti competenti in materia ambientale a trasmettere il proprio parere e contributo istruttorio, per quanto di competenza, per il progetto in oggetto.

Con propria nota prot. n. 14338 del 05.12.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10663 del 20.12.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava la necessità di ricevere documentazione integrativa al fine del rilascio del parere di competenza, precisando che in assenza di detta documentazione il parere è da intendersi negativo.

Con nota acquisita al prot. n. 857 del 30.01.2013, l'ARPA Puglia - DAP di Lecce a fronte di una puntuale disamina progettuale esprimeva "una valutazione tecnica negativa relativamente la progetto presentato attesa la carenza documentale".

Il Comitato Reg.le per la VIA nella seduta del 09.05.2013, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai, sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. Reg. n. 10 del 17 maggio 2011, parere sfavorevole all'intervento proposto per le motivazioni espresse nel parere allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

Con nota prot. n. 4874 del 22.05.2013, lo scrivente Ufficio comunicava alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii, gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato regionale per la VIA annunciando che era in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo invitando la stessa a trasmettere le proprie osservazioni ai sensi della normativa sopra richiamata.

#### TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 09.05.2013, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente non ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE

ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli arti. 14e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.:

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della I.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

#### **DETERMINA**

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 09.05.2013, parere di valutazione di impatto ambientale negativa per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Veglie (LE), di potenza totale pari a 45 MW Proponente: ERG Renew S.p.A. (già ERG Eolica Italia S.p.A.), con sede legale in via De Marini n. 1 16149 Genova.
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del Territorio, al Comune di Veglie, alla Provincia di Lecce, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notificare del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS Ing. Caterina Dibitonto